

REGOLAMENTO PER L'USO STRUMENTALE E PRECARIO E PER LA RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI, ai sensi degli artt. 107-110 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

Art.1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) per *FOM* la “Fondazione Ordine Mauriziano”;
- b) per *Codice dei Beni Culturali* il “D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.”;
- c) per *beni culturali* “le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 42/2004, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”, come disposto dall’art. 2 c.2 del Codice dei Beni Culturali;
- d) per *riproduzione* “ogni riproduzione di beni culturali effettuata con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma”;
- e) per *Regolamento* “il presente documento”.

Art. 2 – Condizioni generali

Ai sensi degli artt. 107-110 del Codice dei Beni Culturali è consentito l’uso e la riproduzione dei beni culturali di proprietà della FOM, secondo quanto riportato nel Regolamento.

Eventuali richieste e servizi non previsti nel Regolamento saranno valutati e quantificati di volta in volta.

Fatte salve le esigenze di tutela dell’integrità fisica e culturale dei beni culturali della FOM, la facoltà di riproduzione e l’uso di tali beni nonché del materiale (stampe fotografiche, fotocolor, diapositive, film, microfilm e altro) relativo ai medesimi, sono oggetto di concessione.

Art.3 – Concessione

1. Riproduzione

La riproduzione di beni culturali è autorizzata dalla FOM tramite concessione.

Nessuna concessione può essere rilasciata in assenza di richiesta formulata per iscritto alla FOM.

La richiesta, per essere valutata, deve riportare:

- i dati completi del soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
- la tipologia della riproduzione per cui si richiede la concessione;
- i mezzi e le modalità della riproduzione;
- le finalità di utilizzazione della riproduzione, nonché destinazione della medesima;
- quantità della riproduzione che si intende immettere sul mercato;
- forme di distribuzione della riproduzione o pubblicità verso terzi.

Ove si tratti di riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio, il richiedente deve sottoscrivere l’impegno di non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle riproduzioni per le quali ha ottenuto la concessione.

Nessun uso diverso da quello dichiarato all’atto della richiesta di concessione può considerarsi legittimo.

La concessione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva, per una volta sola, previo accertamento dell’esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento dei canoni e corrispettivi fissati nel Regolamento.

Una copia in formato elettronico della riproduzione effettuata deve sempre essere consegnata alla FOM.

2. Uso di bene culturale mobile

L’uso di beni culturali, compresi il prestito e il comodato finalizzati ad eventi espositivi, è autorizzato tramite concessione.

Nessuna concessione può essere rilasciata in assenza di richiesta formulata per iscritto alla FOM.

La richiesta, per essere valutata, deve riportare:

- i dati completi del soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
- la finalità per cui si richiede l’uso del bene culturale;
- la durata per la quale viene richiesto l’uso del bene culturale;
- il luogo ove verrà conservato il bene culturale, con la documentazione (facility report) attestante le condizioni (umidità, luminosità, etc) del luogo;
- la certificazione di copertura assicurativa (con costi interamente a carico del concessionario) nella formula “da chiedo a chiedo”, che dovrà coprire l’intero arco temporale durante il quale il bene culturale è in disponibilità del concessionario, prelievo, trasporto e consegna compresi.

Nessun uso diverso da quello dichiarato all'atto della richiesta di concessione può considerarsi legittimo. La concessione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva, per una volta sola, previo accertamento dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento degli eventuali canoni e corrispettivi fissati nel Regolamento.

Nel caso in cui il bene culturale oggetto della concessione necessiti, a giudizio della Fondazione e sentita la competente Soprintendenza, di un intervento conservativo, le modalità ed entità dello stesso saranno individuate dalla competente Soprintendenza, e le spese relative saranno a carico del concessionario. La documentazione relativa all'intervento, compresa quella fotografica, deve essere consegnata alla FOM.

I servizi di imballaggio, di trasporto, di allestimento e di disallestimento del bene culturale sono a carico del concessionario, e dovranno essere effettuati da ditte specializzate in trasporto e movimentazione di opere d'arte, con l'eventuale collaborazione di un restauratore richiesto e individuato dalla FOM e in presenza di almeno un rappresentante della FOM: tutte le spese relative sono a carico del concessionario.

I beni oggetto di concessione devono essere preventivamente fotografati dal concessionario, o da soggetto da lui formalmente incaricato, in modo che venga rilevato lo stato del bene prima del trasporto e dell'esposizione; le relative riproduzioni in formato digitale ad alta definizione devono essere consegnate alla FOM, che potrà utilizzarle liberamente, senza alcun vincolo e obbligo nei confronti del soggetto che ha effettuato e/o commissionato la riproduzione.

Art.4 – Diffusione

In caso di riproduzione soggetta a diffusione, è obbligo del concessionario consegnare alla FOM un esemplare della riproduzione per riceverne il nulla osta.

Il rilascio del nulla osta è subordinato anche all'indicazione corretta dei dati identificativi del soggetto riprodotto, quali verranno precisati e richiesti dalla FOM, nonché dall'indicazione del soggetto concedente proprietario del bene, ossia "Fondazione Ordine Mauriziano". Tali indicazioni dovranno accompagnare la riproduzione nella sua diffusione con qualsiasi mezzo.

In caso di diffusione tramite pubblicazione, il concessionario dovrà consegnare alla FOM, secondo l'indicazione della stessa, da una a tre copie del prodotto editoriale ove risulta pubblicata la riproduzione oggetto di concessione.

Art.5 – Responsabilità

La FOM è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone provocati, conseguenti o comunque occasionati dalle attività (movimentazione, trasporto, imballaggio, riproduzione, diffusione, etc.) dei concessionari.

La FOM rimane altresì esente da responsabilità per danni eventualmente arrecati a cose o persone durante le suddette attività effettuate dai concessionari nei propri spazi e locali.

Art. 6 – Canoni e corrispettivi

I canoni e i corrispettivi (IVA inclusa) dovuti dal concessionario alla FOM sono indicati nell'allegata tabella.

Sono esenti dal pagamento dei soli diritti:

- a) Le riproduzioni concesse esclusivamente per stretto uso personale e/o per motivi di studio
- b) Le riproduzioni per pubblicazioni scientifiche di tiratura inferiore alle 2000 copie e con prezzo di copertina inferiore a € 51,65, e per periodici di natura scientifica.

Le spese di spedizione e di imballaggio delle riproduzioni o comunque del materiale richiesto sono quantificate dalla FOM e sono a carico del destinatario.

I pagamenti, da effettuarsi in anticipo rispetto all'attività oggetto di concessione, dovranno avvenire tramite bonifico bancario; sarà cura della FOM comunicare le relative coordinate.

I pagamenti per le attività inerenti beni dell'Archivio Storico e svolte presso lo stesso potranno avvenire direttamente in loco; sarà cura della FOM rilasciare apposita ricevuta di pagamento.

In caso di richiesta di concessione per pubblicazione di riproduzione già in possesso del richiedente, sono comunque dovuti alla FOM i corrispettivi, nella misura indicata nell'allegata tabella.